

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2001/C 76/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2001/C 76/02	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio concernente il caso COMP/D2/37.939 — P&O Stena Line 2 ⁽¹⁾	2
2001/C 76/03	Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti	4
2001/C 76/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2196 — Enron/Bergmann/Hutzler) ⁽¹⁾	6
2001/C 76/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2278 — Lafarge/Blue Circle/JV) ⁽¹⁾	6
2001/C 76/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2367 — Siemens/E.ON/Shell/SSG) ⁽¹⁾	7
2001/C 76/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2384 — Ratos/3i Group/Atle) ⁽¹⁾	8
2001/C 76/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2334 — Dmdata/Kommune-data/e-Boks JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
2001/C 76/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2275 — PepsiCo/Quaker) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	10
2001/C 76/10	Avvio di procedura (Caso COMP/JV.55 — Hutchison/RCPM/ECT) ⁽¹⁾	11

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

Banca centrale europea

2001/C 76/11	Codice di condotta della Banca centrale europea in conformità dell'articolo 11.3 del regolamento interno della Banca centrale europea	12
2001/C 76/12	Sezione 1.2 del regolamento del personale della BCE, recante le norme in materia di condotta professionale e segreto professionale	15

Avviso (vedi terza pagina di copertina)



AVVISO

Il 10 marzo 2001, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 78 A, sarà pubblicato il «Catalogo comune delle varietà delle specie agricole — Settimo complemento alla ventunesima edizione integrale».

Gli abbonati riceveranno gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione, in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per: O/.). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data d'uscita della Gazzetta ufficiale in questione.

Gli interessati che non sono abbonati possono, comunque, ordinare contro pagamento tale Gazzetta ufficiale presso l'ufficio di vendita competente per il loro paese o presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, servizio vendita, L-2985 Lussemburgo, che trasmetterà l'ordine all'ufficio di vendita interessato.

CEDOLA DI ORDINAZIONE

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Servizio vendita
2, rue Mercier
L-2985 Lussemburgo

Sono abbonato alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il numero di matricola è il seguente: O/.

- Prego inviarmi la(le) . . . copia(e) gratuita(e) della **Gazzetta ufficiale C 78 A/2001** alla(e) quale(i) mi dà diritto l'abbonamento.
- Ordino contro** pagamento . . . **copia(e) supplementare(i)**.

Lingua(e):

Non sono abbonato alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e ordino contro pagamento . . . **copia(e)**.

Lingua(e):

Nome:

Indirizzo:

.....

Data: Firma:

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**7 marzo 2001**

(2001/C 76/01)

1 euro	=	7,4628	corone danesi
	=	9,054	corone svedesi
	=	0,6358	sterline inglesi
	=	0,9307	dollari USA
	=	1,4395	dollari canadesi
	=	111,38	yen giapponesi
	=	1,5372	franchi svizzeri
	=	8,2155	corone norvegesi
	=	80,02	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,8137	dollari australiani
	=	2,1917	dollari neozelandesi
	=	7,3232	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio concernente il caso COMP/D2/37.939 — P&O Stena Line 2

(2001/C 76/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La domanda

1. Il 31 ottobre 1996 le imprese The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company («P&O») e Stena Line Limited, hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4056/86, un accordo concernente la creazione e l'esercizio di un'impresa comune («l'accordo») in base al quale fondono le rispettive attività di «ferry» sulle rotte brevi della Manica (quali definite in appresso). L'impresa comune attualmente opera con la denominazione di P&O Stena Line.
2. Il 13 marzo 1997, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 4056/86, la Commissione ha pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il contenuto essenziale della domanda, invitando i terzi interessati a presentare le loro osservazioni entro 30 giorni ⁽¹⁾.
3. Il 10 giugno 1997, prima della scadenza del termine di 90 giorni prescritto dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86, la Commissione ha informato le parti di nutrire seri dubbi circa l'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3 (attualmente articolo 81, paragrafo 3) ⁽²⁾, del trattato CE all'accordo in esame.
4. Il 6 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86, la Commissione ha pubblicato una comunicazione nella quale affermava di avere l'intenzione di dichiarare che l'accordo ⁽³⁾ poteva beneficiare di un'esenzione. La Commissione ha concesso l'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 (attualmente articolo 81, paragrafo 3), con decisione del 26 gennaio 1999 per il periodo dal 10 marzo 1998 al 9 marzo 2001 ⁽⁴⁾.
5. L'esenzione scadrà il 9 marzo 2001. Il 22 dicembre 2000 P&O e Stena Line (UK) Limited («Stena Line»), che detiene le azioni del gruppo Stena Line in P&O Stena Line e ha quindi sostituito Stena Line Limited quale parte in causa, assieme a P&O Stena Line hanno presentato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86, domanda di rinnovo dell'esenzione in virtù dell'articolo 81, paragrafo 3, fino al 2010. La domanda di rinnovo è stata presentata nell'eventualità che la Commissione dovesse ritenere che sussista una restrizione di concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1.

L'impresa comune

6. I particolari dell'accordo che istituisce l'impresa comune, la quale rimane immutata, sono contenuti nella comunicazione della Commissione del 13 marzo 1997 ⁽¹⁾.

7. L'impresa P&O Stena Line effettua servizi regolari di ferry di trasporto di passeggeri e di merci nel Canale della Manica. Sulla rotta Dover/Calais utilizza sette navi RO/RO multiuso per il trasporto di merci e per il traffico turistico. Sulla rotta Dover/Zeebrugge utilizza tre navi RO/RO unicamente per il trasporto di merci. Il servizio sulla rotta Newhaven/Dieppe è terminato il 31 gennaio 1999.

Effetti diffusivi

8. Le società madri hanno continuato a prestare servizio di ferry in maniera indipendente nella parte occidentale del Canale della Manica, nel Mare del Nord e nel Mare d'Irlanda. Le parti dichiarano che la creazione di un'impresa comune non si è tradotta in una più ampia collaborazione tra le parti ed aggiungono che non vi è motivo per prevedere effetti simili in futuro.

Il mercato

9. Le parti non hanno contestato la definizione dei mercati rilevanti contenuta nella decisione della Commissione del 26 gennaio 1999. La domanda si basa su detta definizione, più precisamente:

- a) il mercato dei servizi di trasporto turistico di passeggeri (passeggeri e rispettivi autoveicoli) sulle rotte francesi della Manica (tra Dover, Folkestone, Ramsgate, Newhaven, da un lato, e Calais, Dieppe, Boulogne, Dunkerque dall'altro, nonché il tunnel sotto la Manica) e sulla rotta belga del Mare del Nord (Ramsgate/Ostende) («il mercato dei servizi di trasporto turistico sulle rotte brevi») e
- b) il mercato dei servizi di trasporto di merci unitizzate (servizi marittimi e servizi intermodali porta a porta) tra l'Inghilterra e l'Europa continentale (Manica occidentale, rotte brevi della Manica e rotte del Mare del Nord) («il mercato anglocontinentale di servizi di trasporto di merci»).

Argomentazioni delle parti a favore di un'attestazione negativa

10. Le parti ritengono che le condizioni di mercato, sia nel mercato dei servizi di trasporto turistico sulle rotte brevi che nel mercato anglocontinentale dei servizi di trasporto di merci, siano più competitive in presenza delle attività di P&O Stena Line che in assenza di detta impresa comune. Di conseguenza, a loro avviso, le restrizioni contenute nell'accordo (ora) non restringono, alterano o impediscono la concorrenza in misura considerevole.

⁽¹⁾ GU C 80 del 13.3.1997, pag. 3.

⁽²⁾ Cfr. comunicato stampa IP/97/511 dell'11 giugno 1997.

⁽³⁾ GU C 39 del 6.2.1998, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 163 del 29.6.1999, pag. 61.

Argomentazioni delle parti a favore del rinnovo dell'esenzione

11. Secondo le parti, anche ammesso che ricadano nel disposto dell'articolo 81, paragrafo 1, le attività svolte da P&O Stena Line continuano ad essere ammissibili all'esenzione in virtù dell'articolo 81, paragrafo 3, per i seguenti motivi.
12. Le parti, nella domanda, sostengono che P&O Stena Line ha offerto notevoli vantaggi ai consumatori. L'impresa comune ha mantenuto e migliorato la frequenza di partenze regolari e inoltre ha ridotto il tempo di attesa in banchina, utilizzando un sistema ininterrotto di carico e imbarco. I risparmi di costi annuali, ottenuti tramite la creazione dell'impresa comune, hanno permesso a P&O Stena Line di mantenere gli aumenti dei prezzi ad un livello minimo ed hanno creato una valida piattaforma per investimenti nella qualità dei servizi a bordo e nelle installazioni nonché per investimenti in nuovi sistemi di biglietteria e di prenotazione. Nella domanda le parti affermano che una base di costi ridotta per P&O Stena Line ha permesso loro di prendere in considerazione la prospettiva di un programma di trasformazione delle navi che manterrebbe servizi di livello elevato.
13. Nella domanda le parti sottolineano la crescente posizione di mercato e la forza concorrenziale di Eurotunnel nel mercato dei servizi di trasporto turistico sulle rotte brevi della Manica e dichiarano che P&O Stena Line è l'unico operatore capace di offrire una frequenza dei servizi e un carico continuo simile al servizio turistico dello Shuttle di Eurotunnel. Nessuna forma di collaborazione meno stretta tra le società madri potrebbe produrre vantaggi simili. Esse sostengono inoltre che forme di collaborazione meno stretta sarebbero più restrittive della concorrenza di un proseguimento delle operazioni di P&O Stena Line.
14. Secondo le parti, l'impresa comune non ha eliminato la concorrenza in nessun segmento del mercato dei servizi in esame. Quanto al mercato anglo-continentale del trasporto di merci, nella domanda le parti dichiarano che le condizioni di detto mercato sono caratterizzate da una forte concorrenza tra una vasta gamma di rotte e di operatori, da ostacoli ridotti all'accesso al mercato e da capacità eccedentaria.
15. Per quanto riguarda in particolare il mercato del trasporto turistico sulle rotte brevi della Manica, nella domanda le parti sostengono che non vi è alcun provato motivo di preoccupazione in relazione a un comportamento duopolistico tra l'impresa comune ed Eurotunnel che sarebbe già in essere o che potrebbe svilupparsi in futuro. Nel riconoscere la preoccupazione dei consumatori per gli aumenti di

prezzo dei biglietti, esse fanno valere che la cessazione delle vendite a bordo esenti da imposta (duty free) ha contribuito alla diminuzione del numero di passeggeri ed ha notevolmente ridotto i proventi generati dalle spese effettuate a bordo ed ha inoltre significativamente eliminato eventuali apporti positivi agli utili durante la bassa stagione (ottobre-marzo). Prima della fine delle concessioni duty-free, le vendite a bordo erano di gran lunga la principale fonte di contribuzione ai costi. Esse dichiarano inoltre che, nel complesso, l'aumento degli introiti dai biglietti non ha compensato la riduzione di quelli provenienti dalle spese effettuate a bordo ed inoltre ha direttamente contribuito al calo del volume di passeggeri. Infine, aggiungono che non vi sono restrizioni all'accesso al mercato e precisano di essere soggette alla concorrenza effettiva e potenziale degli altri operatori. Inoltre, in seguito all'introduzione dei servizi della Norfolkline sulla rotta Dover/Dunkerque, è arrivato un nuovo operatore sul mercato.

16. Le parti hanno chiesto un'esenzione ventennale fino al 2010 che permetterebbe loro di finanziare il programma previsto di investimenti per la trasformazione delle navi, programma che potrebbe tradursi nella sostituzione di metà della flotta attuale di P&O Stena Line. Nella domanda esse sostengono che occorre un'esenzione ventennale per mantenere una pressione concorrenziale efficace e a lungo termine nei confronti dei servizi di Eurotunnel ed aggiungono che non si prevedono grossi turbamenti delle condizioni di mercato, come è successo nel 1996 con la perdita delle concessioni duty free.

Osservazioni dei terzi interessati

17. La presente comunicazione è pubblicata secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86. La Commissione in questa fase non ha adottato alcuna posizione sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato all'accordo in questione. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86, la Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione citando il riferimento «caso COMP/D2/37.939 — P&O Stena Line 2», al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale delle Concorrenza
Protocollo antitrust
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles
Fax (32-2) 295 01 28.

**COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI
MIGRANTI**

(2001/C 76/03)

I costi medi annui non tengono conto della riduzione del 20 % prevista negli articoli 94, paragrafo 2 e 95, paragrafo 2, del regolamento n. 574/72.

I costi medi mensili netti sono ridotti del 20 %.

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 1997 ⁽¹⁾

I. Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Le somme che dovranno essere rimborsate per le prestazioni in natura fornite nel 1997 ai familiari in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, saranno determinate sulla base dei seguenti costi medi:

	Annui	Mensili netti
Svezia	10 846,11 SEK	723,07 SEK

II. Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Le somme che dovranno essere rimborsate per le prestazioni in natura fornite nel 1997 in virtù dell'articolo 28 e 28a del regolamento (CEE) n. 1408/71, saranno determinate sulla base dei seguenti costi medi:

	Annui	Mensili netti
Svezia	34 599,52 SEK	2 306,63 SEK

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 1998 ⁽²⁾

I. Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Le somme che dovranno essere rimborsate per le prestazioni in natura fornite nel 1998 ai familiari in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, saranno determinate sulla base dei seguenti costi medi:

	Annui	Mensili netti
Belgio		
— Lavoratori subordinati	39 268 BEF	2 618 BEF 64,90 EUR
— Lavoratori autonomi	25 517 BEF	1 701 BEF 42,17 EUR
Germania	1 852,31 DEM	123,49 DEM 63,14 EUR
Portogallo	104 709 PTE	6 981 PTE 34,82 EUR

⁽¹⁾ Costi medi: Spagna (GU C 228 dell'11.8.1999).
Costi medi: Belgio, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito (GU C 27 del 29.1.2000).
Costi medi: Germania, Francia ed Austria (GU C 207 del 20.7.2000).

⁽²⁾ Costi medi: Spagna e Lussemburgo (GU C 27 del 29.1.2000).
Costi medi: Paesi Bassi ed Austria (GU C 207 del 20.7.2000).

II. Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Le somme che dovranno essere rimborsate per le prestazioni in natura fornite nel 1997 in virtù dell'articolo 28 e 28a del regolamento (CEE) n. 1408/71, saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

	Annui	Mensili netti
Belgio		
— Lavoratori subordinati (per famiglia)	162 379 BEF	10 825 BEF 268,34 EUR
— Lavoratori subordinati (per persona)	122 625 BEF	8 175 BEF 202,65 EUR
— Lavoratori autonomi (per famiglia)	90 233 BEF	6 016 BEF 149,13 EUR
— Lavoratori autonomi (per persona)	64 906 BEF	4 327 BEF 107,26 EUR
Germania		
— Per famiglia	8 019,80 DEM	534,65 DEM 273,36 EUR
— Per persona	7 139,60 DEM	475,97 DEM 243,36 EUR
Portogallo		
— Per famiglia	207 030 PTE	13 802 PTE 68,84 EUR
— Per persona	189 023 PTE	12 602 PTE 62,86 EUR

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 1999

I. Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Le somme che dovranno essere rimborsate per le prestazioni in natura fornite nel 1999 ai familiari in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, saranno determinate sulla base dei seguenti costi medi:

	Annui	Mensili netti
Spagna	76 276 PTA	5 085 PTA 30,56 EUR
Austria	22 144 ATS	1 476,27 ATS 107,28 EUR

II. Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Le somme che dovranno essere rimborsate per le prestazioni in natura fornite nel 1999 in virtù dell'articolo 28 e 28a del regolamento (CEE) n. 1408/71, saranno determinate sulla base dei seguenti costi medi:

	Annui	Mensili netti
Spagna		
— Per famiglia	397 564 PTA	26 504 PTA 159,29 EUR
— Per persona	297 287 PTA	19 819 PTA 119,11 EUR
Austria		
— Per famiglia	51 997 ATS	3 466,47 ATS 251,92 EUR
— Per persona	44 342 ATS	2 956,13 ATS 214,83 EUR

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2196 — Enron/Bergmann/Hutzler)**

(2001/C 76/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 7 dicembre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M2196. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2278 — Lafarge/Blue Circle/JV)**

(2001/C 76/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 29 gennaio 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2278. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2367 — Siemens/E.ON/Shell/SSG)**

(2001/C 76/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 27 febbraio 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Shell Erneubare Energien GmbH («Deutsche Shell»), una società finanziaria del gruppo Royal Dutch Shell («Shell»), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa Siemens Solar GmbH («SSG»), controllata da Siemens Aktiengesellschaft («Siemens») e da E.ON Energie AG («E.ON»), mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- SSG: sviluppo, produzione e vendita di celle e moduli solari,
- Siemens: elettrotecnica ed elettronica,
- E.ON Energie: E.ON Energie è una controllata di E.ON AG che a sua volta è la società finanziaria del gruppo E.ON. Il gruppo E.ON opera nel campo della produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, della trasmissione all'ingrosso e distribuzione locale di gas, e in altri settori, compreso quello della produzione di wafer di silicio,
- Deutsche Shell: Deutsche Shell è una società finanziaria del gruppo Royal Dutch/Shell, che ha partecipazioni nelle imprese operative Shell attive nel settore dell'energia rinnovabile in Germania.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2367 — Siemens/E.ON/Shell/SSG, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.2384 — Ratos/3i Group/Atle)

(2001/C 76/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 1° marzo 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Woodrose Invest AB, controllata da Ratos AB e da 3i Group plc, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme di Atle AB mediante offerta pubblica annunciata il 19 febbraio 2001.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Ratos AB: holding svedese,
- 3i Group plc: società britannica di capitale di rischio,
- Atle AB: società svedese di investimento in società non quotate in borsa,
- Woodrose Invest AB: strumento costituito per lanciare un'offerta pubblica per Atle AB.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2384 — Ratos/3i Group/Atle, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2334 — Dmdata/Kommunedata/e-Boks JV)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2001/C 76/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 1° marzo 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione, le imprese Dmdata A/S controllata da Mærsk Data A/S, appartenente al gruppo AP Møller, e Danske Bank Aktieselskab e Kommunedata A/S, controllata dall'associazione nazionale danese degli enti locali, acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa e-Boks A/S mediante acquisto di azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Dmdata A/S: servizi IT,
- Mærsk Data A/S: principale fornitore in Danimarca di tecnologia dell'informazione,
- Danske Bank Aktieselskab: fornitore di servizi bancari e altri servizi finanziari,
- Kommunedata A/S: sviluppo, distribuzione e gestione centralizzata di una vasta gamma di sistemi amministrativi utilizzati dal settore pubblico,
- e-Boks A/S: fornitura di infrastruttura sicura per l'invio, ricezione e memorizzazione di documenti e posta elettronica, nonché fornitura di caselle postali elettroniche sicure a tempo indeterminato ad utenti privati.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax (n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2334 — Dmdata/Kommunedata/e-Boks JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2275 — PepsiCo/Quaker)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2001/C 76/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 26 febbraio 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa statunitense PepsiCo, Inc. (PepsiCo) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa The Quaker Oats Company («Quaker») mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— PepsiCo: bevande carbonate analcoliche, succhi di frutta e snacks,

— Quaker: bevande per lo sport, stecche di cereali dolci, dolciumi a base di riso e cereali per la colazione.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax (n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2275 — PepsiCo/Quaker, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Avvio di procedura**(Caso COMP/JV.55 — Hutchison/RCPM/ECT)**

(2001/C 76/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 1° marzo 2001 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso COMP/JV.55 — Hutchison/RCPM/ECT, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Fusioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

BANCA CENTRALE EUROPEA

CODICE DI CONDOTTA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

in conformità dell'articolo 11.3 del regolamento interno della Banca centrale europea

(2001/C 76/11)

1. DICHIARAZIONE INTRODUTTIVA

Il presente Codice di condotta (in seguito denominato «Codice») fornisce a tutte le persone impiegate presso la Banca centrale europea (in seguito denominate «destinatari») direttive in materia di etica professionale e serve al pubblico come punto di riferimento in relazione alla condotta che terzi hanno il diritto di attendersi nei loro rapporti con la Banca centrale europea (BCE). Il Codice rende esplicite le regole deontologiche e gli standard ai quali la BCE ritiene che i destinatari debbano attenersi e chiarisce i criteri rispetto ai quali saranno valutati gli obblighi già assunti dai destinatari stessi. Il Codice si basa, senza pregiudicarne la validità, sulle condizioni dei contratti di lavoro individuali dei membri del Comitato esecutivo, sulle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea (in seguito denominate «condizioni di impiego») e su tutti i documenti di attuazione di queste ultime. Analogamente, il Codice fornisce direttive e stabilisce regole deontologiche, standard e criteri per i membri del Comitato esecutivo della BCE.

2. PRINCIPI FONDAMENTALI

I destinatari sono tenuti ad agire con lealtà esclusiva nei confronti della BCE, dando prova di onestà, indipendenza, imparzialità, discrezione e non tenendo conto dei propri interessi personali o nazionali; essi devono inoltre perseguire un elevato livello di etica professionale ed evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi.

Nelle loro relazioni interpersonali all'interno della BCE i destinatari sono incoraggiati a comportarsi come europei e cittadini dell'Unione europea, evitando pregiudizi riguardo alla nazionalità, attingendo all'eredità multiculturale degli Stati membri, stabilendo rapporti di collaborazione con i colleghi e dando prova di uno spirito di gruppo che trascenda ogni differenza culturale.

2.1. Parità di trattamento e assenza di discriminazione

I destinatari sono tenuti ad evitare ogni forma di discriminazione e in particolare qualsiasi discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, invalidità fisiche, preferenze sessuali, opinioni politiche, orientamenti filosofici o convinzioni religiose.

Le molestie sessuali e le vessazioni fisiche o psicologiche non saranno tollerate dalla BCE, in qualsiasi forma esse si manifestino. La normativa comunitaria definisce le molestie sessuali come «ogni comportamento indesiderato a connotazione ses-

suale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, ivi inclusi atteggiamenti malaccetti di tipo fisico, verbale o non verbale»⁽¹⁾. Ai destinatari è richiesto di mostrare sensibilità e rispetto nei confronti degli altri e di porre fine a qualsiasi comportamento considerato offensivo da un'altra persona alla prima indicazione di quest'ultima. Nessun destinatario può essere in alcun modo danneggiato per aver impedito o segnalato casi di molestie o vessazioni.

2.2. Diligenza, efficienza, responsabilità

I destinatari sono tenuti, in ogni occasione, ad assolvere i compiti e le responsabilità loro assegnati con diligenza, efficienza e al meglio delle proprie capacità. Essi devono altresì essere consapevoli dell'importanza di tali compiti e responsabilità, tenere conto delle aspettative del pubblico circa la loro integrità morale, seguire una condotta che consenta di mantenere e accrescere la fiducia del pubblico nella BCE, nonché contribuire all'amministrazione efficiente di quest'ultima.

2.3. Osservanza delle leggi

Conformemente al Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, i privilegi e le immunità di cui godono i destinatari sono loro concessi esclusivamente nell'interesse della BCE e in nessun caso li dispensano dal dovere di ottemperare ai loro obblighi di natura privata e di rispettare le leggi nazionali applicabili. In particolare, i destinatari sono tenuti alla stretta osservanza delle norme penali e dei regolamenti di polizia vigenti in Germania.

3. RAPPORTI CON L'ESTERNO

3.1. Indipendenza

3.1.1. Influenze esterne

Il principio di indipendenza è stabilito dall'articolo 7 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «Statuto»). Nei rapporti con l'esterno, i destinatari sono tenuti ad aderire all'impegno assunto dalla BCE di agire nel rispetto di tale principio. Di conseguenza, essi non devono sollecitare o accettare istruzioni da governi, autorità, organizzazioni o persone esterne alla BCE.

⁽¹⁾ Raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro (GU L 49 del 24 febbraio 92, pag. 1).

3.1.2. *Conduzione di trattative per un nuovo impiego all'esterno della BCE*

I destinatari sono tenuti a comportarsi con correttezza e discrezione sia nelle trattative riguardanti un eventuale nuovo impiego, sia nell'accettare posizioni professionali dopo che abbiano cessato di prestare servizio presso la BCE, in particolare nel caso in cui tali posizioni siano offerte da istituzioni finanziarie o da fornitori della BCE. Non appena simili trattative siano avviate o sussista una tale eventualità, i destinatari interessati sono tenuti ad astenersi dal trattare affari potenzialmente connessi con il futuro datore di lavoro nel caso in cui il mantenimento di tali rapporti possa prestarsi ad un'accusa di conflitto di interessi o di abuso della loro posizione all'interno della BCE.

3.1.3. *Doni e onorificenze*

È incompatibile con il principio di indipendenza sollecitare, ricevere o accettare da una fonte esterna alla BCE o da personale subordinato vantaggi, ricompense, regalie o doni, di carattere finanziario o non finanziario, il cui valore ecceda un importo trascurabile o conforme alle usanze, e che siano in qualsiasi modo connessi all'attività svolta dal destinatario all'interno della BCE.

Per quanto riguarda l'accettazione di onorificenze e decorazioni concessi da autorità nazionali per motivi legati ai servizi resi alla BCE, i destinatari sono tenuti a darne previa comunicazione al Presidente della BCE e ad ottenere il suo consenso.

3.1.4. *Attività esterne*

I destinatari possono svolgere attività non remunerate e di carattere non finanziario al di fuori dell'orario di lavoro — ad esempio in campo culturale, scientifico, educativo, filantropico, sportivo, religioso e sociale ovvero svolgere altre attività benefiche — purché le stesse non abbiano ripercussioni negative sull'ottemperanza dei loro obblighi verso la BCE. Attività remunerate di tale natura e altre attività svolte al di fuori dell'orario di lavoro devono essere previamente autorizzate, in conformità delle condizioni di impiego.

I destinatari sono tenuti ad usare prudenza in qualsiasi attività di carattere politico, in modo da preservare l'indipendenza e la neutralità della BCE. In particolare, la BCE non vede con favore il fatto che i membri dell'alta direzione acquisiscano o mantengano posizioni di primo piano in partiti politici. I destinatari sono tenuti a non svolgere attività politiche durante le ore di lavoro e a non utilizzare a tale scopo strumenti o locali della BCE.

I destinatari possono aderire ad associazioni accademiche e contribuire allo sviluppo di queste ultime sul piano materiale e scientifico. In particolare, previa approvazione del Comitato esecutivo, essi possono svolgere ricerche, tenere conferenze, scrivere articoli o libri ovvero esercitare altre attività analoghe che abbiano per oggetto argomenti attinenti al loro lavoro. Va tuttavia chiarito che tali contributi scientifici o accademici sono forniti dai destinatari a titolo personale e non impegnano la BCE. In nessun caso i destinatari devono suscitare l'impressione di esprimere una posizione ufficiale della BCE, a meno che non vi siano stati previamente autorizzati.

Fatta eccezione per la semplice copertura delle spese, i destinatari non devono sollecitare né ricevere alcuna remunerazione, finanziaria o di altra natura, per la conduzione di attività esterne che rientrino nell'ambito delle loro funzioni lavorative, a meno che non siano stati debitamente autorizzati dal Comitato esecutivo.

3.2. **Riservatezza e accesso del pubblico alla documentazione**

Il segreto professionale, previsto dall'articolo 38 dello Statuto, dalle condizioni di impiego e dai documenti di attuazione di queste ultime, vieta di divulgare informazioni confidenziali ottenute dai destinatari nell'espletamento delle loro funzioni. Un'autorizzazione a testimoniare nell'ambito di procedimenti legali o a fornire mezzi di prova in qualsiasi altra forma deve essere richiesta e sarà concessa ogniqualvolta un rifiuto in tal senso potrebbe determinare il coinvolgimento del destinatario interessato in un procedimento penale. Non sarà tuttavia necessario richiedere tale autorizzazione nel caso in cui un destinatario sia chiamato a fornire mezzi di prova dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee in una causa che contrapponga la BCE a un membro o un ex membro del suo personale.

L'obbligo di rispettare il segreto professionale non pregiudica l'accesso del pubblico a informazioni e documenti ai sensi della decisione della BCE del 3 novembre 1998 (decisione BCE/1998/12 e successive modifiche).

3.3. **Rapporti con il pubblico**

3.3.1. *Principi fondamentali*

Disponibilità, efficienza, correttezza e cortesia rappresentano i principi guida che i destinatari sono tenuti a seguire nei loro rapporti con il pubblico. I destinatari assicurano, per quanto possibile, che il pubblico riceva le informazioni richieste. Le informazioni, così come le eventuali ragioni per le quali esse non sono fornite, devono essere espresse in modo chiaro e comprensibile.

3.3.2. *Tutela dei dati*

I destinatari che trattano i dati personali relativi a singoli cittadini rispettano i principi stabiliti nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾. In particolare, i destinatari sono tenuti a non utilizzare i dati personali per finalità non legittime e a non trasmetterli a persone non autorizzate.

3.3.3. *Procedure di appello*

I destinatari sono tenuti ad assicurarsi che ogni decisione della BCE con potenziali effetti negativi per i diritti o gli interessi di terzi contenga un'indicazione delle possibili modalità per impugnare detta decisione, come pure degli organi competenti cui l'appello deve essere indirizzato e del termine entro il quale tali mezzi di impugnazione possono essere esperiti.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

3.4. Rapporti con i mezzi di informazione

I destinatari devono astenersi dal concedere interviste o fornire informazioni non ufficiali (ossia, non di pubblico dominio) ai mezzi di informazione, su iniziativa propria ovvero su sollecitazione di questi ultimi, a meno che non vi siano stati previamente autorizzati. In tutte le occasioni di incontro non professionali con rappresentanti dei mezzi di informazione, i destinatari sono tenuti ad esercitare il massimo grado di discrezione in merito alle questioni relative al Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

3.5. Rapporti con banche centrali nazionali

I rapporti fra i destinatari e i loro colleghi delle banche centrali nazionali (BCN) appartenenti al SEBC devono essere guidati da uno spirito di reciproca e stretta collaborazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e imparzialità riguardo alla nazionalità di origine. Tale spirito di collaborazione non deve tuttavia pregiudicare il mantenimento della riservatezza, ogniquale volta ciò sia appropriato. In tale contesto, è bene rammentare che non tutti i membri del SEBC partecipano all'Eurosistema; tale distinzione ha implicazioni istituzionali sulla portata della collaborazione.

Nei rapporti con le BCN i destinatari devono sempre tenere presenti i propri obblighi di lealtà nei confronti della BCE e l'imparzialità del ruolo svolto da quest'ultima all'interno del SEBC.

3.6. Rapporti con le istituzioni e gli organismi europei e le autorità nazionali

I contatti, formali o informali, con i rappresentanti di istituzioni europee, di altri organismi europei e di autorità nazionali devono sempre riflettere la posizione della BCE, in tutti i casi in cui essa è formalmente espressa; in assenza di un orientamento ufficiale della BCE, nell'esprimere opinioni personali i destinatari sono tenuti a chiarire che queste non riflettono la posizione della BCE in merito a una determinata questione. I contatti con istituzioni ed organismi europei richiedono un'attenzione particolare e un elevato livello di disponibilità; al contempo, è necessario assicurare l'indipendenza della BCE nonché il rispetto del segreto professionale previsto dallo Statuto.

I destinatari sono tenuti ad informare i propri superiori di ogni tentativo di influire in modo inappropriato sull'espletamento delle funzioni assegnate alla BCE.

3.7. Attività finanziarie private e conflitto di interessi

Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni ad essa assegnati, la BCE esegue transazioni con le istituzioni finanziarie e intrattiene altri rapporti di varia natura; inoltre, essa svolge analisi volte all'adozione di decisioni che possono influire sull'andamento dei mercati. In queste ed altre attività di carattere professionale i destinatari sono tenuti ad agire con piena indipendenza e imparzialità.

3.7.1. Situazioni di potenziale conflitto di interessi

I destinatari devono evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi. Un conflitto di interessi si configura allorché i destinatari hanno un interesse privato o personale che può o sembra poter influire sulla loro imparzia-

lità e obiettività nell'assolvimento dei compiti ad essi assegnati. Per interesse privato o personale si intende ogni potenziale vantaggio per i destinatari stessi, il loro nucleo familiare ovvero la cerchia dei loro parenti, amici e conoscenti.

3.7.2. Informazioni sulle gare d'appalto per la fornitura di beni e la prestazione di servizi

Nel corso delle gare d'appalto i destinatari devono comunicare esclusivamente attraverso i canali ufficiali ed evitare di fornire informazioni verbalmente.

3.7.3. Insider trading

I destinatari sono tenuti ad osservare le norme sull'insider trading approvate dal Comitato esecutivo.

3.8. Rapporti con i gruppi di interesse

Nei rapporti con i gruppi di interesse è necessario conformare il proprio comportamento alle regole fondamentali di etica professionale. I destinatari devono assicurarsi che tutti i rappresentanti dei gruppi di interesse rendano nota la propria identità, dichiarino esplicitamente in quale veste agiscono e forniscano i nomi di tutti i destinatari da essi contattati con riguardo alla medesima questione.

4. RAPPORTI ALL'INTERNO DELLA BCE

4.1. Lealtà e cooperazione

Per lealtà dei destinatari si intende non solo l'assolvimento dei compiti loro assegnati dai superiori, l'esecuzione delle istruzioni fornite da questi ultimi e il rispetto delle linee gerarchiche, ma anche la disponibilità a fornire assistenza e consiglio, nonché un atteggiamento di apertura e trasparenza in tutti i rapporti con superiori e colleghi. In particolare, i destinatari devono informare dell'andamento del proprio lavoro i colleghi che, in ragione dell'attività professionale, vi sono interessati e consentire a questi ultimi di fornire il loro contributo. La non diffusione a superiori o colleghi di informazioni che potrebbero influire sulla conduzione dell'attività professionale — in particolare al fine di ottenere un vantaggio personale — la divulgazione di informazioni false, imprecise o distorte, il rifiuto di collaborare con i colleghi e i comportamenti ostruzionisti sono ritenuti contrari al principio di lealtà che i destinatari sono tenuti a rispettare.

Le comunicazioni devono avvenire nel dovuto rispetto delle linee gerarchiche. Una copia dei documenti di lavoro deve essere inviata a tutti i colleghi interessati. I membri del personale con ruoli manageriali forniscono ai destinatari con cui collaborano istruzioni chiare e comprensibili, verbalmente o per iscritto.

4.2. Uso delle risorse della BCE

I destinatari sono tenuti a rispettare e proteggere i beni di proprietà della BCE e ad impedire a terzi di utilizzare i servizi e/o gli strumenti di quest'ultima. Tutte le attrezzature e gli strumenti, di qualsiasi natura, sono forniti dalla BCE ai destinatari esclusivamente per finalità ufficiali, salvo nei casi in cui l'uso privato sia consentito ai sensi delle pertinenti norme o pratiche interne ovvero su base discrezionale.

Ci si attende inoltre che i destinatari adottino tutte le misure ragionevoli e appropriate per limitare i costi e le spese sostenuti dalla BCE ogniqualvolta ciò sia possibile, in modo da ottimizzare l'impiego delle risorse dell'istituzione.

5. APPLICAZIONE

5.1. Ruolo dei destinatari

L'adeguata applicazione del presente Codice dipende in primo luogo dalla professionalità, dalla coscienza e dal buon senso dei destinatari.

I destinatari che ricoprono posizioni di autorità sono tenuti non solo a dar prova di un atteggiamento vigile, ma anche a seguire una condotta esemplare per quanto riguarda l'aderenza alle norme e ai principi enunciati nel presente Codice.

5.2. Consigliere per l'etica professionale

I destinatari che desiderino ricevere chiarimenti sull'applicazione del presente Codice sono invitati a discutere le questioni pertinenti con il Consigliere per l'etica professionale, cui si fa riferimento nel regolamento del personale. L'adozione di una condotta pienamente conforme ai consigli e all'interpretazione delle norme di etica professionale formulati dal Consigliere per l'etica professionale esclude l'avvio di una procedura disciplinare a carico del destinatario per inadempimento, in relazione a tale condotta, degli obblighi assunti da quest'ultimo nei confronti della BCE. In nessun caso, tuttavia, il destinatario è esonerato da responsabilità che nascano ad altro titolo.

5.3. Distribuzione e pubblicazione

Ciascun destinatario riceve una copia del presente Codice. Esso è inoltre pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Sezione 1.2 del regolamento del personale della BCE, recante le norme in materia di condotta professionale e segreto professionale

(2001/C 76/12)

1.2. Condotta professionale e segreto professionale

Il disposto dell'articolo 4, lettere b), c) ed f) e dell'articolo 5, lettera b) delle condizioni di impiego si applica nel modo seguente:

- 1.2.1. Il comitato esecutivo nominerà un consigliere per l'etica professionale, che avrà il compito di fornire linee guida in merito ai vari aspetti della condotta professionale e del segreto professionale. Egli assicurerà in particolare un'interpretazione coerente delle norme adottate dalla BCE in relazione all'«insider trading» (abuso di informazioni privilegiate). Fatto salvo tale obbligo, il consigliere per l'etica professionale adotterà criteri interpretativi in materia deontologica. Nell'espletamento delle proprie funzioni, egli sarà tenuto ad osservare la massima riservatezza.
- 1.2.2. Per «ricompense, regalie o doni» si intende qualsiasi beneficio di carattere finanziario e/o non finanziario.
- 1.2.3. I membri del personale invitati a presenziare ad una manifestazione in veste ufficiale non sono autorizzati ad accettare compensi di qualsiasi natura.
- 1.2.4. È consentito, per cortesia nei confronti dell'offerente, accettare la normale ospitalità e doni simbolici.
- 1.2.5. In caso di dubbio i membri del personale dovranno ottenere l'autorizzazione del rispettivo di-

rettore generale o direttore prima di accettare qualsiasi dono o forma di ospitalità; qualora ciò non fosse possibile, essi dovranno informare immediatamente il proprio direttore generale o direttore in merito ai doni o all'ospitalità ricevuti.

- 1.2.6. Senza la previa autorizzazione del comitato esecutivo, i membri del personale non pubblicheranno opere o articoli, né terranno conferenze concernenti la BCE o le sue attività.
- 1.2.7. Considerata la posizione della BCE e l'importanza rivestita dalle attività di sua competenza sul piano economico e finanziario, i membri del personale sono tenuti al rispetto del segreto professionale in merito alle informazioni connesse agli ambiti in cui essa opera.
- 1.2.8. Per informazioni connesse agli ambiti in cui opera la BCE (informazioni privilegiate) si intendono le informazioni note ad un membro del personale, collegate all'amministrazione della BCE o a qualsiasi tipo di operazione da essa condotta (anche nella fase progettuale), relative agli obiettivi e ai compiti della BCE, di natura confidenziale o suscettibili di essere percepite come rilevanti per le decisioni che la BCE intende adottare. Tali informazioni possono essere di natura molto varia e provenire da qualsiasi paese o unità operativa della BCE. Il seguente elenco è pertanto fornito a puro scopo esemplificativo e non va ritenuto esaustivo:

- modifiche delle politiche monetarie e valutarie dell'Eurosistema o di banche centrali non appartenenti a quest'ultimo,
- movimenti degli aggregati monetari mensili, dati di bilancia dei pagamenti o concernenti le riserve valutarie, o qualsiasi altra informazione di carattere economico o finanziario in grado di influenzare i mercati,
- modifiche imminenti della regolamentazione,
- informazioni in grado di influenzare i mercati relative a dibattiti o a negoziati nell'ambito di consessi internazionali,
- decisioni amministrative interne della BCE.

La divulgazione di informazioni nel quadro del regolare svolgimento delle proprie mansioni non costituisce una violazione delle presenti norme.

- 1.2.9. Ai membri del personale è fatto divieto di utilizzare direttamente o indirettamente, per interposta persona, le informazioni privilegiate a cui hanno accesso, indipendentemente dal fatto che esse vengano impiegate per un'operazione finanziaria privata di qualsiasi natura, condotta a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi. Per «terzi» si intendono anche il coniuge, il partner riconosciuto, i genitori, la prole, altri parenti, i colleghi e le persone giuridiche.
- 1.2.10. Ai membri del personale è fatto espresso divieto di trarre vantaggio direttamente o indirettamente, per interposta persona, dalla propria posizione e dalle funzioni espletate presso la BCE o dalle informazioni privilegiate a cui hanno accesso, mediante l'acquisizione o la cessione, a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 1.2.9, di attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati) a cui le informazioni in questione sono intimamente connesse. Tale divieto si applica a qualsiasi tipo di operazione finanziaria (di investimento), fra cui le seguenti:
- investimenti in valori mobiliari (azioni, obbligazioni, «warrant», opzioni, «futures» o qualsiasi altro valore mobiliare nel senso più ampio del termine, nonché contratti finalizzati alla sottoscrizione, all'acquisizione o alla cessione dei suddetti),
 - contratti su indici basati su tali valori mobiliari,
 - operazioni su tassi di interesse,
 - operazioni in valuta estera,
 - operazioni su merci.

1.2.11. È vietato condurre a fini speculativi operazioni a breve termine (ossia, operazioni di compravendita nell'arco di un mese) aventi per oggetto qualsiasi attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritto (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati), salvo il caso in cui il membro del personale interessato sia in grado di dimostrare oggettivamente la natura non speculativa e la necessità dell'operazione.

1.2.12. Ai membri del personale è fatto divieto di utilizzare qualsiasi componente dell'infrastruttura tecnica dedicata all'esecuzione delle operazioni finanziarie del SEBC per condurre operazioni a titolo personale, a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi ai sensi dell'articolo 1.2.9.

Nella definizione di «infrastruttura tecnica dedicata all'esecuzione delle operazioni finanziarie del SEBC» rientrano anche i telefoni speciali Bosch utilizzati per le contrattazioni, il sistema telex, i collegamenti con le agenzie e i servizi di informazione su rete telematica quali Bloomberg e Reuters, TOP, BI, EBS, FinanceKIT e SWIFT, come pure qualsiasi sistema adottato successivamente in sostituzione di questi ultimi.

È inoltre vietato l'uso di telefoni cellulari nella sezione della Market Room (sala delle contrattazioni) riservata alla Divisione Front Office e nei locali della Divisione Gestione dei Mezzi Propri, salvo nei casi previsti dalle procedure di emergenza della BCE.

1.2.13. Nelle date in cui il SEBC esegue operazioni finanziarie, i membri del personale che, in ragione dell'esercizio del proprio ufficio, della propria professione o delle proprie funzioni, abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate al riguardo e siano stati identificati ai sensi dell'articolo 1.2.14 si asterranno dal negoziare lo stesso giorno, direttamente o indirettamente, a proprio rischio e per proprio conto oppure a rischio e per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 1.2.9, attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati) affini a quelli negoziati dal SEBC.

1.2.14. Il comitato esecutivo identifica i membri del personale che, in ragione dell'esercizio del loro ufficio, della loro professione o delle loro funzioni, che si ritiene abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate in merito alle politiche monetarie o valutarie della BCE o alle operazioni finanziarie del SEBC. La decisione adottata dal comitato esecutivo diviene automaticamente parte integrante del regolamento del personale («Staff Rules»).

I suddetti membri del personale forniscono al revisore esterno della BCE, in via confidenziale, le informazioni di seguito elencate. Tali informazioni sono comunicate da ciascun membro del personale su base semestrale e comprendono:

- un elenco dei propri conti bancari, inclusi i conti di deposito titoli e i conti aperti presso intermediari in valori mobiliari,
- un elenco degli eventuali poteri di rappresentanza conferiti al membro del personale da terzi in relazione ai conti bancari di questi ultimi, inclusi i conti di deposito titoli,
- le disposizioni o indicazioni generali fornite dal membro del personale a terzi cui egli ha delegato la responsabilità di gestire il proprio portafoglio di investimenti ⁽¹⁾.

I suddetti membri del personale forniscono inoltre al revisore esterno della BCE, su richiesta di quest'ultimo, la documentazione concernente:

- qualsiasi operazione di acquisto o vendita di attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati) condotta a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi ai sensi dell'articolo 1.2.9,
- estratti conto bancari, compresi conti di deposito titoli e conti aperti presso intermediari in valori mobiliari; l'assunzione di prestiti ipotecari o di altra natura, ovvero la modifica delle condizioni di tali prestiti, a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi ai sensi dell'articolo 1.2.9,
- le operazioni condotte nel quadro di sistemi pensionistici, compreso quello della BCE.

Tutte le informazioni fornite al revisore esterno della BCE sono soggette al vincolo di riservatezza. In deroga a tale norma, al fine di consentire ulteriori accertamenti su casi specifici ai sensi dell'articolo 1.2.16, il revisore esterno della BCE presenta alla Direzione Revisione Interna della BCE una relazione contenente le informazioni ricevute dal membro del personale interessato.

⁽¹⁾ I membri del personale identificati ai sensi dell'articolo 1.2.14 potrebbero valutare l'opportunità di delegare a terzi la gestione dei propri portafogli di investimenti, ricorrendo ad esempio a «blind trust» o fondi comuni di investimento

1.2.15. Qualora il revisore esterno della BCE abbia ragionevoli motivi di ritenere che le suddette norme, ivi compresi il consiglio e l'interpretazione delle regole deontologiche formulati dal consigliere per l'etica professionale, non siano state rispettate, egli ha la facoltà di chiedere a qualsiasi membro del personale della BCE di fornire tutte le informazioni pertinenti. Il membro del personale interessato comunica in via confidenziale al revisore esterno della BCE, su richiesta motivata di quest'ultimo, tutti i ragguagli concernenti:

- i propri conti bancari, compresi i conti di deposito titoli e i conti aperti presso intermediari in valori mobiliari,
- qualsiasi operazione di investimento concernente attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati) condotta a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi ai sensi dell'articolo 1.2.9, nell'intervallo di tempo indicato dal revisore esterno della BCE,
- le operazioni condotte nel quadro di sistemi pensionistici, compreso quello della BCE,
- un elenco degli eventuali poteri di rappresentanza conferiti al membro del personale da terzi in relazione ai conti bancari di questi ultimi, compresi i conti di deposito titoli.

Tutte le informazioni fornite al revisore esterno della BCE sono soggette al vincolo di riservatezza. In deroga a tale norma, al fine di consentire ulteriori accertamenti su casi specifici ai sensi dell'articolo 1.2.16, il revisore esterno della BCE presenta alla Direzione Revisione Interna della BCE una relazione contenente le informazioni ricevute dal membro del personale interessato.

1.2.16. Il revisore esterno della BCE riferisce in merito ai casi di inosservanza delle suddette norme alla Direzione Revisione Interna della BCE, che compirà ulteriori accertamenti al riguardo. La conduzione di operazioni finanziarie di carattere privato in piena conformità con il consiglio e l'interpretazione delle norme deontologiche formulate dal consigliere per l'etica professionale escludono la presentazione di una relazione da parte del revisore esterno della BCE. Quest'ultimo è informato, senza indugio e in ogni dettaglio, del consiglio e dell'interpretazione delle norme deontologiche formulate dal consigliere per l'etica professionale. Il membro del personale interessato è messo al cor-

rente di tale relazione dal revisore esterno della BCE e ha il diritto di comunicare alla Direzione Revisione Interna della BCE le proprie osservazioni al riguardo.

La relazione redatta dal revisore esterno della BCE, contenente le informazioni fornite dal membro del personale interessato, può essere utilizzata nel quadro di un procedimento disciplinare ai sensi della parte ottava delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea e, nella misura prevista dalla legislazione applicabile, nell'ambito di qualsiasi azione giudiziaria condotta da autorità esterne in relazione a presunte violazioni dei codici penali nazionali.

1.2.17. Qualora i membri del personale nutrano dubbi sull'applicazione delle presenti norme (ad esempio, qualora desiderino sapere se un'eventuale operazione finanziaria di carattere privato potrebbe comportare un abuso di informazioni privilegiate), essi sono invitati a rivolgersi al consigliere per l'etica professionale. Le operazioni finanziarie di carattere privato condotte in piena conformità con il consiglio e l'interpretazione delle norme deontologiche formulati dal consigliere per l'etica professionale escludono l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del membro del personale interessato per inadempimento degli obblighi a cui egli è soggetto. In nessun caso, tuttavia, il membro del personale è esonerato da responsabilità che emergano ad altro titolo.

AVVISO

Il 10 marzo 2001, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 78 A, sarà pubblicato il «Catalogo comune delle varietà delle specie agricole — Settimo complemento alla ventunesima edizione integrale».

Gli abbonati riceveranno gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione, in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per: O/.). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data d'uscita della Gazzetta ufficiale in questione.

Gli interessati che non sono abbonati possono, comunque, ordinare contro pagamento tale Gazzetta ufficiale presso l'ufficio di vendita competente per il loro paese o presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, servizio vendita, L-2985 Lussemburgo, che trasmetterà l'ordine all'ufficio di vendita interessato.

CEDOLA DI ORDINAZIONE

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Servizio vendita
2, rue Mercier
L-2985 Lussemburgo

Sono abbonato alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il numero di matricola è il seguente: O/.

- Prego inviarmi la(le) . . . copia(e) gratuita(e) della **Gazzetta ufficiale C 78 A/2001** alla(e) quale(i) mi dà diritto l'abbonamento.
- Ordino contro** pagamento . . . **copia(e) supplementare(i)**.

Lingua(e):

Non sono abbonato alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e ordino contro pagamento . . . **copia(e)**.

Lingua(e):

Nome:

Indirizzo:

.....

Data: Firma: